



Estratto del verbale della seduta del 31 luglio 2024

**DELIBERAZIONE N. 142**

Oggetto:

Riqualficazione nella seconda classe della sede segretarile del Comune di Predaia ai sensi dell'articolo 142, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Antonella Chiusole	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vice Presidente Franz Thomas Locher

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

La classificazione delle sedi segretarili dei comuni avviene – in via generale – in ragione della loro dimensione demografica: l'allegato B) del Codice degli enti locali (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. – di seguito CEL) definisce di quarta classe i comuni fino a 2.000 abitanti; di terza classe i comuni con popolazione compresa tra i 2.000 abitanti e i 10.000 abitanti; di seconda classe i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino ai 65.000 abitanti e, infine, di prima classe i comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti.

Accanto a questa regola generale, i comuni possono, comunque, chiedere alla Regione la riqualificazione della loro sede segretarile, secondo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, del CEL.

L'articolo 142, comma 3, del CEL prevede che con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la riqualificazione delle sedi segretarili dei comuni sedi di rilevante presenza turistica o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese. Prevede poi che la riqualificazione è disposta con decreto del presidente su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della giunta provinciale territorialmente competente.

Con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di data 21 dicembre 2023, n. 20 (sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 240 di data 20 dicembre 2023) sono stati aggiornati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, i criteri che consentono la riqualificazione delle sedi segretarili.

I nuovi criteri per la riqualificazione della sede segretarile, previsti dal DPRReg. n. 20 del 2023, si fondano su dati riscontrabili oggettivamente e non sono suscettibili di valutazione discrezionale.

Con nota in arrivo prot. n. 13556 di data 10 maggio 2023, la Sindaca del Comune di Predaia – in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 9 di data 27 marzo 2024 avente ad oggetto *“Esame ed eventuale approvazione della richiesta di riqualificazione della sede segretarile del Comune di Predaia”* – presentava al Presidente della Regione Trentino – Alto Adige, istanza per chiedere l'assegnazione della sede segretarile comunale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142, comma 3, del CEL – alla seconda classe.

Esaminata la delibera consiliare, il parere del responsabile del settore finanziario del Comune di Predaia in relazione alla regolarità contabile, la dichiarazione secondo cui le condizioni finanziarie del Comune di Predaia permettono allo stesso di sostenere l'impatto finanziario dell'eventuale riqualificazione della sede segretarile ed esaminata l'ulteriore documentazione allegata – comprovante la sussistenza dei requisiti previsti – elencata all'articolo 1 lettera g) del DPRReg. n. 20 del 2023, risulta che il Comune di Predaia presenta caratteristiche valutabili in non meno di 15 punti sulla base dei criteri contenuti nel decreto sopra menzionato.

Infatti l'articolo 1, comma 1, del DPR n. 20 del 2023 prevede che l'assegnazione ad una sede segretariale di qualifica superiore possa avvenire se il comune istante somma almeno 15 punti in relazione ai criteri individuati dallo stesso decreto.

Per il caso del Comune di Predaia tale presupposto può dirsi soddisfatto – come risulta dall'istruttoria effettuata dalla Ripartizione II della Regione – avendo ottenuto il punteggio minimo come di seguito meglio riportato:

	<b>CRITERI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI SEGRETARILI (Delibera GR n. 240/2023)</b>	<b>VALORI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A</b>	<b>Sedi di rilevante presenza turistica</b>		
	<i>Indice di intensità turistica</i>	fascia n. 4	2
<b>B</b>	<b>Sedi di importanti uffici pubblici</b>		
	<i>Popolazione scolastica</i>	da 601 a 900	2
	<i>Popolazione prima infanzia (età 0-3 anni): numero di presenza in asili nido, Tagesmutter, posti riservati in convenzione</i>	oltre 50	2
	<i>Numero di ospiti in presidi residenziali aventi carattere socio-sanitario o socio-assistenziale ubicati sul territorio comunale</i>	da 51 a 200	2
<b>C</b>	<b>Centri di notevole attività economica</b>		
	<i>Numero degli addetti alle attività economiche</i>	n. 1.739 (fonte Ispat)	2
	<i>Unità produttive con più di 9 addetti</i>	n. 63	1
<b>D</b>	<b>Popolazione</b>		
	<i>Popolazione residente al 31 dicembre 2023</i>	n. 6.915 residenti	2
<b>E</b>	<b>Bilancio</b>		
	<i>Differenza percentuale della spesa corrente pro capite media</i>	-19,1% della media provinciale di riferimento	0
<b>F</b>	<b>Numero di Frazioni</b>		
	<i>Numero delle frazioni che costituivano comuni autonomi (incluso il capoluogo)</i>	5	2
		<b>Totale</b>	<b>15</b>

Alla luce di quanto sopra riportato le caratteristiche del Comune di Predaia – valutate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 del DPR n. 20 del 2023 – consentono l'attribuzione di 15 punti complessivi.

Come previsto dall'articolo 142, comma 3, del CEL, sull'istanza di riqualificazione presentata dal Comune di Predaia è stato acquisito il parere positivo della Giunta provinciale di Trento formulato con deliberazione n. 978 di data 28 giugno 2024, nella quale si dà atto che: *“Sulla scorta della documentazione fornita dal comune di Predaia, considerati i dati dallo stesso attestati sulla base della deliberazione consiliare n. 9/2024 ed in base ai criteri di cui al D.P.G.R. della Regione TAA 20/2023, il totale raggiunto è di 15 punti (o 16 se si considera il dato fornito dalla CCIAA) e perciò consente la revisione della sede segretarile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 142 del Codice degli enti locali”.*

Accertato, alla luce di quanto fin qui esposto, che il Comune di Predaia raggiunge il punteggio minimo previsto per ottenere la riqualificazione pari a 15 punti come previsto dall'articolo 1 del DPR n. 20 del 2023, come risulta dalle valutazioni concordanti effettuate dal medesimo Comune, dalla Regione autonoma Trentino-Alto-Adige e dalla Provincia autonoma di Trento.

Visto il DPR n. 20 del 2023 e la conforme deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 2023.

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

- 1) di accogliere, per le motivazioni esposte, la richiesta di riqualificazione della sede segretarile del Comune di Predaia in sede segretarile di seconda classe;
- 2) di disporre la decorrenza della riqualificazione dal primo di settembre 2024;
- 3) di dare atto che la riqualificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL PRESIDENTE**

**Arno Kompatscher**  
firmato digitalmente

**LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Antonella Chiusole**  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).